



N. 1355/2006 R.A.C.

N. 528/2015 SENT

N. 2632/14 CRON.

TRIBUNALE DI castrovillari
SENTENZA EX ART 429 C.P.C.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Anna Caputo, decidendo nel procedimento n. 1355/06 RGAC, avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale, deciso all'udienza odierna

TRA

in p.l.r.p.t., , rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio Campilongo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;

- OPPONENTE -

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro tempore*, anche per la S.C.C.I., elettivamente domiciliato presso la sede I.N.P.S. di Rossano, rappresentato e difeso dall'avv.

- OPPOSTO -

NONCHE'

, in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.

OPPOSTO

ha dato lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

DISPOSITIVO

Il Giudice del lavoro, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella esattoriale n 03420060075457646000 ed il ruolo corrispondente;
- 2) Condanna l'INPS al pagamento delle spese di giudizio del ricorrente liquidate in € 1.500,00, oltre iva e cpa, come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
- 3) Spese compensate verso l'ETR.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 18.12.2006, il ricorrente si opponeva, chiedendone la revoca, all'intimazione di pagamento notificatagli dall'ETR sulla base di un verbale di accertamento ispettivo del 24.2.2006.

Eccepiva preliminarmente la nullità della cartella.

Nel merito, contestava l'interpretazione che gli ispettori avevano dato della legge allorquando avevano ritenuto che il datore di lavoro dovesse calcolare la contribuzione dovuta per i dipendenti sulla retribuzione effettivamente erogata e non su quella contrattualmente dovuta.

Si costituivano in giudizio i resistenti concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

Ciò posto, alla base della cartella esattoriale vi è un verbale che dovrebbe giustificare la richiesta delle somme per cui è causa, da parte dell'Istituto.

Com'è noto, l'Istituto previdenziale che chiede contributi, avendo veste di attore sostanziale nel giudizio di opposizione, ha l'onere di provare gli elementi di fatto che sostengono la pretesa (cfr Corte di Cassazione, sentenza n. 18481 del 19 settembre 2005).

Se alla base della pretesa l'INPS produce solo il verbale redatto dagli ispettori, quantomeno da questo verbale dovrebbe desumersi il procedimento logico e matematico che ha portato alla quantificazione delle somme.

Ed invece, il verbale si limita a recitare: " Dal riscontro dei fogli paga relativi alla fattispecie di cui al suddetto verbale, si è rilevato che la base imponibile attuata dalla Ditta, per la contribuzione dovuta ai dipendenti, è stata calcolata sulla retribuzione effettivamente erogata (giorni lavorati) e non su quella contrattualmente dovuta ..".

Segue un prospetto con i nomi dei dipendenti dal quale è difficile comprendere alcunché.

Da tale prospetto, è impossibile verificare l'erroneità della quantificazione dei contributi, atteso che non si evince in maniera dettagliata e chiara: il nome di ciascun dipendente, le ore da questo lavorate, la retribuzione percepita e quella contrattualmente dovuta in relazione al singolo periodo preso in considerazione per ciascun dipendente.

Tale omissione impedisce di fatto di verificare la correttezza dell'operato degli ispettori, non potendosi attribuire al verbale valore assoluto.

Com'è noto i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento dei contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che, incombe sull'opponente fornire la prova contraria. Invece, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il qual può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuirgli valore di vero e proprio accertamento, addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli. (nella specie la Suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice di merito il quale aveva erroneamente ritenuto assistito da fede privilegiata il verbale ispettivo nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nelle imprese artigiane, indicava il numero dei dipendenti dell'impresa soggetta a ispezione) (Corte di Cassazione, sentenza n. 6847 del 8.8.87).

L'opposizione deve pertanto essere accolta per inadempimento dell'onere della prova ex art 2967 cod. civ., da parte dell'I.N.P.S.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Rossano, 28.3.2014

Il Giudice del Lavoro

Dr.ssa Anna Caputo

Depositato in Cancelleria Oggi

28 MAR. 2014

IL CANCELLIERE

Francesco De Simone

Francesco De Simone